




REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Det. 1936/06
 n.° 1586/99 ruolo
 n.° 2662/06 cron.
 n.° 1424/06 rep.
 8817V

Il Giudice unico, dott.ssa Lucia Cannella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1586/99 del Ruolo Generale da:

[redacted] - rappresentato e difeso dal proc. dom. avv.to [redacted]
 [redacted]

Attore

contro

[redacted] - rappresentato e difeso dai procc. domm.
 avv.ti S. Rezzonico e [redacted]

Convenuto

[redacted] corrente in Rho

Terzo chiamato contumace

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c. cod: 4099

Conclusioni.

Per l'attore: *Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, con vittoria di spese.*

Per la convenuta: *Nel merito in via principale: rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto, nel merito in via subordinata: stante la responsabilità della subappaltatrice 2M e/o della ditta*

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

il 20.10.2005

SENTENZA PUBBLICATA

il **20 MAG. 2006**

JP



nella causazione del sinistro, dichiarare la [redacted] responsabile esclusiva o corresponsabile del sinistro in concorso con la [redacted] condannandola a manlevare la convenuta da ogni domanda ex adverso, in via esclusiva o tenuto conto del concorso di colpa dell'attore, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'8.5.1999 [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti il 23.5.1997 allorchè egli, che era appaltatore di un cantiere in [redacted] ove costruiva una palazzina su committenza di Impresa [redacted] per effettuare il controllo del rivestimento soglie dell'ascensore, la cui fornitura ed installazione era stata appaltata alla società convenuta, ne usufruiva per accedere ai piani superiori; allegava che durante la discesa la cabina dell'impianto era precipitata violentemente verso il basso fermandosi poi di botto al di sotto del livello di fermata del piano terra, si da fargli sfondare il pavimento e farlo cadere nel sottosuolo, cagionandogli la frattura del malleolo tibiale sinistro, che lo aveva obbligato ad un lungo periodo di malattia.

Si costituiva la [redacted] contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. A tal fine sosteneva che il responsabile della sicurezza nel cantiere fosse lo stesso [redacted] in veste di appaltatore dell'opera di costruzione dell'edificio appaltatogli dalla I [redacted] e che in piena autonomia ed a suo rischio aveva utilizzato l'impianto prima della sua ultimazione e del collaudo, e pertanto non poteva addossare alla impresa il danno subito. Allegava al-

SP



trasi di aver subappaltato il montaggio dell'ascensore alla impresa [redacted] che ci-
tava in giudizio per esserne manlevata in caso di condanna.

La [redacted] ricevuta la notifica dell'atto di citazione del terzo in data
12.7.1999, non si costituiva e all'udienza del 13.7.1999 veniva dichiarata contu-
mace.

Esperita istruttoria mediante escussione dei testi dedotti dalle parti e CTU
medico legale, all'udienza del 20.10.2005 la causa veniva assegnata a sentenza
con termini di cui all' art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e re-
pliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto è emerso che durante il montaggio dell'impianto dell'ascensore gli
operai della [redacted] e lo stesso titolare, per comodità, se ne servirono per e-
seguire le soglie, portandosi con l'ascensore all'altezza dei vari piani ed utilizzan-
dolo come misura per il lavoro da eseguire, e ciò nonostante la cabina non fosse
stata ancora montata né l'impianto ultimato e tanto meno fornito di collaudo.
L'incidente all'attore, accaduto il 23 maggio 1997 con la dinamica da lui indicata
e riportata in narrativa, avvenne quando l'ascensore era dotato della sola base
provvisoria in legno (piattina) che permetteva ad una persona di salire e di monta-
re carichi ed aveva una normale pulsantiera che permetteva di dare i comandi della
salita e/o discesa.

Le deposizioni dei testi escussi differiscono però per un aspetto fondamen-
tale ai fini della individuazione del soggetto responsabile del sinistro occorso al
[redacted] testi da lui citati, [redacted] [redacted] già dipendenti



della ditta individuale di cui l'attore è titolare, hanno riferito che l'utilizzazione predetta era in corso già da alcuni giorni ed erano stati i montatori ad insegnare agli operai del [REDACTED] il metodo per azionare l'impianto in fase di montaggio per poter permetterne l'uso indicato.

Al contrario il montatore, [REDACTED], già dipendente della ditta subappaltatrice del montaggio, la [REDACTED] ha negato decisamente di aver fornito le istruzioni riferite dai testi [REDACTED] e [REDACTED] e ha sostenuto di aver al contrario affidato le maestranze dall'uso dell'ascensore come montacarichi prima del suo collaudo ed in assenza dei montatori. Ha concluso riferendo che aveva lasciato il cantiere e staccato la energia elettrica all'interno del locale macchine e di aver sospeso i lavori per una decina di giorni e che quando rientrò in cantiere l'infortunio all'attore era già avvenuto.

Ritiene il Tribunale che le dichiarazioni dei due testi attori, che non sono più legati da alcun vincolo di dipendenza dallo stesso e ricordavano bene i fatti siano maggiormente attendibili rispetto a quella dell'operaio montatore che potrebbe essere convenuto in giudizio quale corresponsabile solidale del danno, dovendosi ritenere in principalità tenuta al risarcimento la società datrice di lavoro ex art. 2049 c.c. del danno a terzi ed in secondo luogo il dipendente ai sensi dell'art. 2055 c.c. La eccezione di incapacità, sollevata dalla difesa attorea ex art. 246 cpc, non è stata reiterata in sede di conclusionale e pertanto è da ritenersi abbandonata.

Dato per provato che gli incaricati della [REDACTED] abbiano fornito le informazioni necessarie per l'utilizzo dell'ascensore, vi è però un'altra circostanza di fatto rilevante per dirimere la questione, costituita dalla assenza dei montatori in cantiere



il giorno del sinistro che ha riferito il teste attoreo [redacted] non era al lavoro in quella occasione), che erroneamente l'operaio credeva essere dipendenti della [redacted] non essendo a conoscenza del subappalto intercorso tra questa e la [redacted]

La deposizione [redacted] conferma e rende attendibile quanto riferito dal teste [redacted] ovvero della sua assenza dal cantiere allorchè avvenne il sinistro al [redacted] che quindi è avvenuto in periodo in cui non era in corso il montaggio dell'ascensore ma soltanto le altre opere edili, appaltate allo stesso attore.

In diritto, la disciplina da applicare nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale è quella posta dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità del custode per il danno cagionato dalla cosa in custodia, salvo il limite del caso fortuito.

Limite che ben può essere integrato dal fatto del terzo o del danneggiato allorchè il comportamento di costui sia tale da rendersi causa autonoma dell'evento dannoso si da superare la presunzione di responsabilità del custode. In particolare, la responsabilità del custode cessa allorchè il danneggiato abbia compiuto un utilizzo improprio del bene la cui pericolosità sua talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque tale da renderla del tutto imprevedibile (Cass. 6753/04). Anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno realizzando una situazione astrattamente atta a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito- eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità- e sia idonea, da sola, a ^{causare} ~~causare~~ l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa,



producendo effetti liberatori, anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso (Cass. 5254/06). X

L'applicazione dei principi di diritto alla fattispecie comporta che il comportamento sconsiderato del [redacted] che abbia deciso di servirsi di un ascensore che presentava quale base assi posticce e l'abbia fatto attivando volontariamente l'impianto che era stato privato della alimentazione di energia elettrica, in assenza dei montatori, unici operai esperti dell'uso che potevano osservare se l'utilizzo, per le modalità concrete in cui si presentavano in quel momento gli elementi dell'ascensore, poteva essere o no rischioso assumendosene la responsabilità, che rende la sua condotta causa autonoma dell'evento lesivo.

Tale condotta elide il nesso di causalità pur sussistente tra la condotta del montatore che aveva spiegato come poter utilizzare l'ascensore e il danno derivante dalla caduta nella tromba dello stesso e il non aver reso l'impianto al sicuro da ogni manipolazione.

Qualora invece il sinistro fosse avvenuto in presenza degli incaricati della sitta [redacted] la condotta del danneggiato sarebbe stata soltanto una delle componenti causali del danno che avrebbe portato ad una diminuzione del risarcimento in sensi dell'art. 1227 c.c.

Alla luce delle esposte considerazioni la domanda va rigettata.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto della attività prestata e della importanza delle questioni affrontate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando;

ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa;

nella causa iscritta al n. 1586/99 RG;

rigetta la domanda.

Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto e liquidate in euro per spese, euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, li 10.1.2006

Il giudice
dott.ssa Lucia Cannella

IL CANCELLIERE CI
Fagnoli Alessandra

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi 20 MAG 2006

IL CANCELLIERE SI
(Dott.ssa Alessandra Fagnoli)